

(N. 2668)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 30 ottobre 1952
(V. Stampato N. 520-203) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 NOVEMBRE 1952

Ratifica del decreto legislativo 1° novembre 1946, n. 475, concernente ulteriore proroga dei termini per il versamento al « Fondo indennità impiegati » degli accantonamenti per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 1° novembre 1946,
n. 475, è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
1° NOVEMBRE 1946, N. 475.

Ulteriore proroga dei termini per il versamento al « Fondo indennità impiegati » degli accantonamenti per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione.

Art. 1.

I termini stabiliti dall'articolo 8 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, per il versamento al « Fondo indennità impiegati » da

parte dei datori di lavoro degli accantonamenti prescritti e dall'articolo 5, comma primo, dello stesso decreto, per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, già prorogati fino al 31 agosto 1946, con il decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 298, e fino al 31 ottobre 1946 con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 agosto 1946, n. 171, sono ulteriormente prorogati al 31 gennaio 1947.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.